



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – avviso della conclusione delle indagini - art. 123 CGS - termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria - decorre dalla data di perfezionamento della notifica

Descrizione

Il termine di quindici giorni per l'esercizio delle garanzie difensive previste dall'articolo 123, comma 1, a favore dell'incolpato nella fase che precede l'esercizio dell'azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest'ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini. Al riguardo occorre tener conto, nel computo dei termini di decadenza previsti, del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, i quali devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, *“al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”*; mentre, per quanto riguarda il destinatario, *“vale il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”* (così Corte costituzionale n. 477/2002).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 83/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 123 CGS;

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 083CFA del 30 giugno 2020 (Procura Federale Interregionale/Castaldo Biagio-Di Maro Eugenio-Ranieri Antonio-U.S. Virtus Afragola Soccer)